



Tribunale Civile e Penale di Trento

N. C.P.

Il Giudice Relatore, dott.ssa Monica Attanasio, letta l'istanza depositata da _____ del 12 novembre 2014, depositata unitamente al parere dei Commissari Giudiziali in data 28 novembre 2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione al pagamento di crediti Inail ed Inps antecedenti alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva nel registro delle imprese; rilevato che i Commissari hanno espresso parere favorevole; considerato che la disciplina dettata dall'art. 182 quinquies, comma 4° 1. fall., non può considerarsi esaustiva dei casi in cui è possibile autorizzare il pagamento di crediti pregressi, e, che quindi, anche ove la procedura di concordato - in atto o prospettata - sia di natura meramente liquidatoria, e/o ove i crediti non si riferiscano a prestazioni di beni o servizi - com'è nel caso di specie, in cui si tratta di crediti vantati dall'Inps e dall'Inail -, la fattispecie è riconducibile al disposto dell'art. 161, comma 7°, 1. fall., configurandosi il pagamento come atto di straordinaria amministrazione; che, tuttavia, non diversamente che nelle ipotesi in cui è applicabile l'art. 182 quinquies 1. fall., il pagamento può essere autorizzato nella misura in cui esso sia funzionale al conseguimento di un vantaggio per la massa; che, nella specie, il pagamento dei predetti crediti sarebbe finalizzato al rilascio di un Durc regolare, a sua volta necessario al fine di incassare i crediti maturati e maturandi a titolo di corrispettivo di contratti d'appalto; che, a questi fini, il pagamento dei predetti crediti non appare necessario, atteso che a mente dell'art. 5, punto 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, "La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a. richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto abbia espresso parere favorevole; b. sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative..."; che, infatti, nel caso di presentazione di domanda di concordato, anche con riserva, il divieto di pagamento dei crediti pregressi nel corso della procedura deriva dal disposto dell'art. 168 1. fall.;

PQM

Rigetta l'istanza di _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione al pagamento di crediti Inail ed Inps antecedenti alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva nel registro delle imprese e dichiara che nulla osta al rilascio del Durc
Si comunci
Trento, 11 dicembre 2014

Il Giudice
Dr. Monica Attanasio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Susi Herzog

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 12 DIC 2014

Fallimentare.it

